



COMUNE DI RUFFANO
PROVINCIA DI LECCE

Deliberazione del Commissario Straordinario
Con i poteri del Consiglio Comunale

Numero 1 Del 10-02-2026

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI. MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

L'anno duemilaventisei il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 13:15, presso questa Sede Municipale, il Dott. Claudio SERGI nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 28/04/2025 per la provvisoria gestione del Comune di Ruffano, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Marialuisa OLIVIERI, ha adottato la seguente deliberazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 03-02-2026

Il Responsabile del Settore
Dott. Stendardo Valerio

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 03-02-2026

Il Responsabile del Settore
Dott. Stendardo Valerio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale afferma che *«Le Province e di Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti (...)»*;

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'art. 1, da commi 641 a 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii. reca la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il cui presupposto è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO il Regolamento per la tassa sui rifiuti approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 31 maggio 2021 e ss. mm. e ii.;

RILEVATA la necessità di apportare talune modifiche e integrazioni al predetto regolamento, emersa in seguito alla concreta applicazione dell'atto normativo *de quo*, in particolare al fine di renderlo più snello e maggiormente fruibile e intellegibile da parte dei contribuenti e soprattutto conformante alle reali esigenze degli stessi;

RITENUTO utile, in particolare, aggiornare e stralciare le fattispecie di riduzioni tariffarie previste e disciplinate dal vigente Regolamento TARI, ma di fatto mai applicate, al fine ottimizzare e meglio destinare l'impiego delle risorse finanziarie disponibili;

RILEVATA, a tal proposito, l'opportunità di stralciare la riduzione di cui al comma 2, dell'art. 10 del vigente Regolamento Tari, prevista a favore degli immobili occupati dalle onlus riconosciute ai sensi della Legge 460/97, atteso che a seguito della sua introduzione, nell'anno 2018, non è stata quasi mai utilizzata;

DARE ATTO che a seguito della modifica sopra descritta all'art. 10 del vigente regolamento Tari, avrà seguente nuova stesura: *"Art. 10 ALTRE AGEVOLAZIONI DELLA TASSA RIFIUTI 1.1 Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.*

1.2 La copertura finanziaria per le riduzioni in questione può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

1.3 Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate tali riduzioni ed agevolazioni, con indicazione della misura delle stesse, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

1.4 Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.

CENTRO STORICO

2. Sono esclusi dal pagamento della Tari per anni cinque, a partire dalla data di inizio attività, i nuovi esercizi commerciali collocati nel centro storico di cui all'allegato 1.

Il soggetto interessato deve presentare apposita dichiarazione, entro 20 maggio allegando alla stessa la SCIA di inizio attività.

L'esenzione spetta sia per le attività di nuova costituzione che per il subentro in attività già avviate. L'esenzione varrà anche per chi intenderà trasferire un'attività già esistente nel centro storico cittadino.

I beneficiari dell'agevolazione avranno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale nei locali ubicati nella zona del centro storico con divieto di trasferire l'azienda per almeno tre anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione, pena la revoca e restituzione all'ente comunale dell'intera somma dovuta per i tributi esentati.

3. Le agevolazioni del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo da iscriversi a bilancio. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, saranno applicate agevolazioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto".

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché, per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni in L. 25 febbraio 2022, n. 15, che in deroga alla ordinaria disciplina del comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, statuisce che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";*

VISTO l'articolo 1, comma 677 della legge 199/2025 con il quale viene spostato al 31 luglio di ogni anno la scadenza del 30 aprile sino ad oggi fissata dall'art. 3, comma 5 quinquies, del d.l. 228/2021;

VISTO il comma 15, dell'articolo 13, del DI 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

VISTO il comma 15 ter dell'articolo 13 del DI 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 149 del D. Lgs. n. 267/2000, che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art. 118 e 119 della Costituzione;

- l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che: *"I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica"*;

- l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che: *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli"*

organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;

RICHIAMATA, ancora, la generale potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio Comunale in materia di entrate comunali, sulla base delle sopra indicate disposizioni di legge;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione finanziario del triennio 2025/2027 e nota integrativa, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 25/03/2025;

VISTI:

- i pareri favorevoli rilasciati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile della Ragioneria;

- il parere favorevole rilasciato dal Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. e ii., prot.n. 2915 del 10/02/2026, allegato alla presente deliberazione;

VISTA l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. DI APPROVARE** le modifiche all'art. 10 del vigente regolamento Tari, che avrà la seguente nuova stesura: *“Art. 10 ALTRE AGEVOLAZIONI DELLA TASSA RIFIUTI 1.1 Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.*
1.2 La copertura finanziaria per le riduzioni in questione può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
1.3 Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate tali riduzioni ed agevolazioni, con indicazione della misura delle stesse, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.
1.4 Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.

CENTRO STORICO

- 2. Sono esclusi dal pagamento della Tari per anni cinque, a partire dalla data di inizio attività, i nuovi esercizi commerciali collocati nel centro storico di cui all'allegato 1.*

Il soggetto interessato deve presentare apposita dichiarazione, entro 20 maggio allegando alla stessa la SCIA di inizio attività.

L'esenzione spetta sia per le attività di nuova costituzione che per il subentro in attività già avviate. L'esenzione varrà anche per chi intenderà trasferire un'attività già esistente nel centro storico cittadino.

I beneficiari dell'agevolazione avranno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale nei locali ubicati nella zona del centro storico con divieto di trasferire l'azienda per almeno tre anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione, pena la revoca e restituzione all'ente comunale dell'intera somma dovuta per i tributi esentati.

3. Le agevolazioni del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo da iscriversi a bilancio. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, saranno applicate agevolazioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto”.

- 3. DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo Regolamento TARI, secondo la bozza allegata al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2026, sostituendo da tale momento il testo previgente;
- 4. DI STABILIRE** che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
- 5. DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Ruffano ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 14/03/2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- 6. DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

COMMISSARIO
Dott. Claudio SERGI

SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Marialuisa OLIVIERI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 10-02-2026

SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Marialuisa OLIVIERI